

## Risposta n. 7/2024

**OGGETTO:** *Tassazione, ai fini dell'imposta di donazione, di un atto di donazione di denaro depositato su un conto estero da parte di donante estero, a beneficiario italiano (articolo 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990)*

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

### QUESITO

L'*Istante*, cittadino italiano, fa presente che intende acquistare un appartamento da una società cooperativa edilizia e che la propria zia, cittadina svizzera, residente all'estero, intende donargli la somma necessaria ad effettuare l'acquisto dell'immobile. A tal fine, precisa che la zia intende effettuare un bonifico del relativo importo sul conto corrente italiano intestato al donatario.

Al riguardo, l'*Istante* afferma che «*Trattasi di donazione diretta di denaro di non modico valore effettuata direttamente tramite bonifico bancario formalmente valida secondo il diritto svizzero. Dunque l'accredito della somma avverrà su deposito in un*

*conto italiano intestato al donatario. In questo modo, il donatario potrà poi procedere al pagamento degli acconti dovuti a favore della società cooperativa edilizia».*

L'Istante richiama l'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 ("Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni"), secondo cui «Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti» e comma 3, che dispone «Agli effetti del comma 2 si considerano in ogni caso esistenti nello Stato: a) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi; b) le azioni o quote di società nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b); d) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattatario o l'emittente è residente nello Stato; f) i crediti garantiti su beni esistenti nello Stato fino a concorrenza del valore dei beni medesimi, indipendentemente dalla residenza del debitore; g) i beni viaggianti in territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione».

L'Istante osserva, altresì, che «La richiesta di interpello muove dal fatto che, a parere dello scrivente, pur essendosi l'amministrazione finanziaria in più occasioni pronunciata sul punto:

- in Lombardia con la Consulenza giuridica n. 904-3/2015 richiesta dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano,

- a livello nazionale con la Risposta ad interpello n. 310 del 2019, non è mai stato esplicitamente [...] chiarito dalla Agenzia delle Entrate se l'accredito su conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera, trasferito a titolo di donazione, comporti la qualificazione del bene come esistente nello Stato».

In sede di documentazione integrativa, l'Istante ha specificato che «le imposte di successione e donazione in Svizzera vengono regolate dai singoli Cantoni ed il Cantone di ... , ove risiede la parte donante, non prevede alcuna imposta cantonale né prevede altresì la predisposizione di un apposito atto. È sufficiente il semplice bonifico bancario con la relativa causale» e che «le somme di denaro verranno accreditate direttamente sul conto corrente della parte donataria» ovvero sia dell'Istante.

Pertanto, chiede di conoscere «se l'accredito su conto corrente italiano di denaro proveniente dalla Svizzera, trasferito a titolo di donazione, comporti la qualificazione del bene come esistente nello Stato», con applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

### **SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE**

L'Istante ritiene che sia da escludere l'assoggettamento a tassazione dell'atto di donazione come sopra descritto in quanto:

- l'atto di donazione (mediante bonifico bancario) sarà formato all'estero, sottoposto alla legge di cittadinanza della donante, residente all'estero, in base ai criteri di collegamento di diritto internazionale privato;

- il donante al momento della donazione è residente all'estero;
- il denaro che viene accreditato su conto corrente italiano intestato a cittadino italiano non è un bene che rientra nelle categorie di cui al secondo comma dell'articolo 2 del d.lgs. 346 del 1990 (lettere a-g) per le quali la legge prevede una presunzione assoluta di esistenza dei beni nello Stato;
- il denaro oggetto di donazione, prima della donazione, risulta esistente all'estero su conto corrente.

A sostegno della suddetta tesi, richiama la sentenza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2021, n. 8175, *«la quale pare risolvere in senso conforme alla ricostruzione sopra esposta l'ipotesi di donazione effettuata tramite bonifico da parte di un soggetto residente all'estero (Svizzera) su un conto corrente italiano intestato a beneficiario residente in Italia»*.

Inoltre, l'*Istante* richiama la risposta ad interpello n. 310 del 24 luglio 2019, la quale *«ancorché avente ad oggetto la diversa ipotesi di cd. bonifico "estero su estero", sembra anche prendere in considerazione la diversa ipotesi di bonifico destinato ad un beneficiario residente in Italia, concludendo per la non presunzione del denaro accreditato quale bene esistente nel territorio dello Stato poiché il denaro prima dell'atto di disposizione si trova depositato su conto corrente estero»*.

### **PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In via preliminare, si osserva che esula dalla competenza della Scrivente la valutazione circa la correttezza formale e la validità della donazione *«secondo il diritto svizzero»*, che viene qui recepita acriticamente.

Ciò posto, si osserva che i criteri di territorialità dell'imposta sulle successioni e donazioni sono dettati dall'articolo 2 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, che dispone «1. *L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorché esistenti all'estero.* 2. *Se alla data dell'apertura della successione o a quella della donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti*».

In applicazione di tale disposizione, dunque, se il donante risulta residente in Italia, l'imposta si applica in relazione a tutti i beni o diritti trasferiti, compresi quelli esistenti all'estero; diversamente se il donante risulta residente all'estero al momento della donazione, l'imposta è dovuta solamente per i beni e diritti "*esistenti*" sul territorio italiano (c.d. "*principio della territorialità*").

Il comma 3, dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 346 del 1990, pone, altresì, una presunzione di esistenza nel territorio dello Stato, per alcune categorie di beni, ossia, tra l'altro, per «*b) le azioni o quote di società, nonché le quote di partecipazione in enti diversi dalle società, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale; c) le obbligazioni e gli altri titoli in serie o di massa diversi dalle azioni, emessi dallo Stato o da società ed enti di cui alla lettera b) [...]; e) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie, se il debitore, il trattario o l'emittente è residente nello Stato [...]*».

Pertanto, ai fini dell'applicazione dell'imposta in esame, relativamente agli atti formati all'estero da parte di donante non residente, occorre valutare se i beni oggetto di donazione siano da considerare "*esistenti*" o meno nel territorio dello Stato, ai sensi dei commi 2 e 3, del citato articolo 2 del decreto legislativo n. 346 del 1990. Dunque, nella

fattispecie in esame, occorre esaminare se l'oggetto della donazione, il denaro, possa essere considerato quale bene "esistente" nel territorio dello Stato.

Al riguardo, appare utile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione del 24 marzo 2021, n. 8175, concernente analoga fattispecie in cui il denaro, oggetto di donazione da un residente in Svizzera a favore di un beneficiario residente in Italia, non era presente nel territorio nazionale al momento dell'atto di liberalità, ma era depositato sul conto corrente del donante residente in Svizzera.

Nella predetta pronuncia, con riferimento all'aspetto fiscale, si afferma che *«per il principio della territorialità dell'imposta, pertanto, ai fini della imponibilità dell'operazione economica in Italia, occorre verificare se il fenomeno economico della donazione si sia verificato all'interno del territorio italiano»*.

A tal fine, i giudici di legittimità rilevano che *«per stabilire se un atto di donazione con bonifico da parte di un donante residente all'estero sia da assoggettare a tassazione in Italia, occorre esaminare se il bene oggetto di donazione possa essere considerato quale bene "esistente" nel territorio dello Stato. [...]*

*Ne consegue che, nella fattispecie, il denaro oggetto di donazione da parte di un cittadino residente in Svizzera, tramite bonifico bancario, benché destinato ad un beneficiario residente in Italia, non si presume quale bene esistente nel territorio dello Stato, posto che il donante era residente all'estero e, comunque, prima dell'atto di disposizione il denaro si trovava depositato su conto bancario di un istituto svizzero. Di conseguenza, mancando il presupposto della territorialità, il relativo atto di donazione non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle donazioni in Italia»*.

In tal senso, anche la sentenza 12 aprile 2023, n. 9780, ove si ribadisce che *«se il donante è residente in Italia al momento della donazione, questa è sempre soggetta ad imposta a prescindere dall'ubicazione del bene o del diritto donato (in territorio nazionale o estero). Di contro, se il donante è residente all'estero al momento della donazione, questa è soggetta ad imposta soltanto in relazione all'ubicazione del bene o del diritto donato in territorio nazionale (secondo il collegamento individuato nell'elenco prestabilito dal legislatore).*

*Pertanto, in coerenza a tale principio, questa Corte ha affermato che la donazione di denaro depositato, al momento dell'atto di liberalità, presso un conto corrente di un istituto di credito straniero, effettuata tramite bonifico bancario, da parte di un cittadino residente all'estero a beneficiario residente in Italia non rileva ai fini dell'applicazione dell'imposta sulla donazione in Italia, atteso che, in forza del principio di territorialità di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 2, commi 2 e 3, l'imposta è dovuta solamente per i beni e "diritti esistenti" sul territorio nazionale (in termini: Cass., Sez. 5, 17 marzo 2021, n. 7428; Cass., Sez. 5, 24 marzo 2021, n. 8175; Cass., Sez. 5, 30 marzo 2021, n. 8720)».*

Per le su esposte considerazioni, nella fattispecie in esame - in cui, come affermato dall'Istante anche in sede di documentazione integrativa e qui acriticamente assunto, il denaro donato, prima della donazione mediante bonifico, risulta esistente all'estero in quanto ivi depositato su un conto corrente - si ritiene che non risulti integrato il presupposto territoriale di cui al citato articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990 per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

In assenza dei criteri di collegamento con lo Stato italiano sopra menzionati, l'atto di donazione in esame, pertanto, non è da assoggettare all'imposta sulle donazioni.

Il presente parere è reso in relazione sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti, qui assunti acriticamente così come illustrati nell'istanza di interpello, nel presupposto della loro veridicità e concreta attuazione, con riferimento ai quali resta impregiudicato ogni potere di controllo e sindacato da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

**LA DIRETTRICE CENTRALE**  
**(firmato digitalmente)**